



COMUNE DI CODOGNO

(Provincia di Lodi)

**REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI
ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA IN
DEROGA ALLA GRADUATORIA
GENERALE ED AI REQUISITI
PRESCRITTI**

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 81 del 18.10.2006

art. 1
- fonti legislative -

1. Il presente regolamento, adottato in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 14 – comma 5 del R.R. 01/04 e successive modificazioni ed integrazioni, è volto a disciplinare l'attività della Commissione istituita dal Sindaco ai sensi del citato comma, in ordine alle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in deroga alla graduatoria generale e ai requisiti predisposti dall'art. 14 e art. 15 del suddetto regolamento.

art. 2
- composizione commissione, durata e funzionamento -

1. La Commissione è nominata dal Sindaco e risulta così composta:
 - dall'Assessore all'ERP, con funzioni di Presidente;
 - da due rappresentante della maggioranza Consigliare;
 - da un rappresentante della minoranza Consigliare;
 - dal Presidente dell' ALER territorialmente competente o suo delegato;
 - da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;
 - da un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari maggiormente rappresentative.
2. La nomina decade quando il componente non si presenta per tre volte in commissione, va rinominato e il nuovo componente resta in carica per il rimanente periodo.
3. Il componente nominato può delegare, in forma scritta, un suo sostituto a rappresentarlo a pieno titolo.
4. La Commissione è operativa per tutto il periodo di mandato del Sindaco che ha istituito la stessa.
5. Le attività di segretario della Commissione sono svolte dal Responsabile del Servizi ERP o del Servizio Sociale;

art. 3
- competenze -

1. La commissione consultiva suddetta esprime parere, per le assegnazioni in deroga di cui all'art. 14 e all'articolo 15 del R.R. 1/04 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

-condizioni necessarie e criteri di valutazione –

1. La Commissione vaglia la sussistenza o meno delle condizioni necessarie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in deroga alla graduatoria e ai requisiti attenendosi alle norme del Regolamento stesso e del R.R.01/04 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono condizioni obbligatorie per l'assegnazione in deroga il possesso della residenza nella Regione Lombardia da almeno 5 anni, ai sensi della L.R. 7 del 08/02/2005 e s.m.i., la presentazione della domanda, con le modalità previste per l'attribuzione dell'ISBARC/R con l'inserimento nel sistema informatico regionale.
3. Per le l'assegnazione in deroga alla graduatoria, purchè sussistano i requisiti per l'accesso all'ERP di cui all'art. 8 del R.R. n. 1/2004, i criteri sono:
 - a) debbano forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo e non sia possibile sopperire alla sistemazione abitativa del nucleo familiare secondo i tempi previsti per la graduatoria salvo che per sfratto per morosità di alloggi erp e/o di occupazione abusiva;
 - b) siano assoggettati a procedure esecutive di sfratto e si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 80, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2001);
 - c) abbiano rilasciato o debbano rilasciare l'alloggio a seguito di calamità naturali quali alluvioni, terremoti, frane ovvero eventi impreveduti quali esplosioni, incendi, crolli o altro ad essi riconducibili;
 - d) necessitino di urgente sistemazione abitativa, anche a seguito di gravi eventi lesivi dell'integrità psico-fisica e personale, con particolare riguardo alle donne e ai minori;
 - e) siano privi di alloggio o si trovino in alloggio antigienico ovvero in alloggio improprio, benché collocati in graduatoria, e per i quali non sia stato possibile provvedere alla sistemazione abitativa del nucleo familiare, con l'ordinaria procedura della graduatoria, entro i tre mesi successivi dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa.

4. Il provvedimento che decide sull'istanza di assegnazione ai sensi del comma 1 deve essere motivato. Avverso lo stesso è ammesso ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione.

5. I criteri per le assegnazioni in deroga ai requisiti per l'accesso all'E.R.P., sono:

a) ove si tratti di garantire la sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo igienico-sanitario di soggetti con patologie croniche invalidanti a prognosi infausta senza fissa dimora o soggetti a sfratto esecutivo e che eventualmente necessitino di assistenza sanitaria domiciliare.

Punti da 15 a 30;

b) ove si tratti di garantire alle famiglie un alloggio, come condizione posta dai servizi sociali del comune per evitare l'allontanamento di figli minori legittimi, naturali e riconosciuti o adottivi conviventi, ovvero per consentire il ritorno in famiglia.

Punti da 10 a 20

c) per migliorare il livello di sicurezza e favorire la vita sociale degli utenti in particolari condizioni di difficoltà, può disporre con provvedimento motivato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del R.R. n. 1/04, l'assegnazione al personale di custodia di un alloggio adeguato al numero dei componenti della famiglia.

Punti da 5 a 10

6. Nel valutare le richieste di assegnazione degli alloggi riservati, corredate dall'istruttoria degli uffici competenti Servizio Politiche Sociali e Servizio E.R.P., si deve tenere conto:

- per le istanze presentate in deroga alla graduatoria l'indicatore ISBARCR più alto ottenuto inserendo la domanda nel programma regionale ;
- per le istanze presentate in deroga ai requisiti verrà attribuito il punteggio relativo ai criteri stabiliti nel precedente comma.

Tale graduatoria verrà aggiornata ed integrata con le nuove domande ogni centottanta (180) giorni.

art. 5

- convocazione presidenza della commissione -

1. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto, notificato ai commissari almeno 48 ore prima dell'ora dell'inizio della seduta

2. La convocazione della Commissione può inoltre essere chiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti. In tal caso il Presidente è tenuto a convocare la Commissione entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.
3. La Commissione elegge nel suo seno il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

art. 6

- validità delle sedute e delle deliberazioni -

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di metà più uno dei componenti la Commissione.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza, a parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta.

art. 7

- disciplina delle sedute – mozioni d'ordine -

1. L'ordine del giorno dei lavori è stabilito dal Presidente.
2. Ogni membro della Commissione ha diritto di intervenire per mozione d'ordine in relazione all'ordine dei lavori o al modo in cui sia posta o dibattuta una questione o s'intenda procedere alla votazione.
3. Sull'ammissibilità o meno della mozione delibera la Commissione per alzata di mano.

art. 8

- discussione e votazione -

1. Sulla domanda in esame, sulle istanze presentate o sull'argomento in discussione, il Presidente dà la parola ai commissari che ne abbiano fatto richiesta secondo l'ordine di prenotazione, fatta avvertenza che ha comunque la precedenza chi ha chiesto la parola per "mozione d'ordine".
2. Nessuna istanza può essere presa in considerazione, se non corredata da tutta la documentazione necessaria ai sensi del R.R. 1/2004 e s.m.i.

art. 9

- determinazioni negative – ricorsi

1. Avverso le determinazioni negative o il punteggio assegnato dalla Commissione è ammesso un solo ricorso dell'interessato alla Commissione stessa, entro il termine perentorio di giorni trenta (30gg.) dal ricevimento della comunicazione delle suddette determinazioni.
2. La Commissione provvede in merito e la successiva determinazione costituisce provvedimento esecutivo. Pertanto eventuali ricorsi successivi al

primo, se non fondati su avvenimenti o fatti nuovi, sopravvenuti alla decisione della Commissione, saranno dichiarati inammissibili.

art. 10

- *verbali delle sedute* -

1. I verbali delle sedute, redatti a cura del Segretario, che ha anche il compito di conservare la raccolta degli originali, devono far menzione:
 - a) delle deliberazioni relative ad ogni singola domanda;
 - b) delle decisioni riguardanti questioni di carattere generale eventualmente assunte dalla Commissione;
 - c) delle dichiarazioni che i commissari richiedono espressamente di verbalizzare.
2. L'approvazione del verbale viene effettuata al termine della seduta stessa. Sul processo verbale è concesso di intervenire solo per proporre rettifiche formali volte a chiarire o precisare le decisioni assunte.
3. Copia di ogni verbale è inviata, a cura della segreteria, a tutti i componenti della Commissione.

art. 11

- *potere di autoregolamentazione: indirizzi di massima* -

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica il Regolamento delle Commissioni Consiliari.

art. 12

- *Riservatezza* -

1. La Commissione è sottoposta ai vincoli del Testo Unico sulla privacy.

art. 13

- *Documentazione necessaria per l'istruttoria* -

Per attivare l'istruttoria è necessario che l'interessato presenti agli uffici competenti, Servizio Politiche Sociali e Servizio E.R.P., tutti gli atti necessari a dimostrare l'appartenenza ai casi normati dal presente Regolamento, ossia, richiesta d'assegnazione alloggio in deroga alla graduatoria generale ERP o in deroga ai requisiti ERP ai sensi degli artt. 14 e 15 del R.R. n.1/04 e s.m.i.